

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA*Regione Siciliana*ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI  
DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONIN. di prot. 39368

09 NOV. 2016

Palermo, \_\_\_\_\_

Risposta a nota n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Procedura abilitativa semplificata. Cessione o trasferimento di progetti. Inammissibilità. Ulteriori direttive ex art. 13 comma 3 del Regolamento emanato con D.P.Reg. Sic. 18/7/2012, n. 48 e trasmissione nota indirizzata ad e-distribuzione S.p.A. concernente l'allaccio e/o la connessione anticipata alla rete elettrica di distribuzione.

All. 1AI COMUNI DELLA SICILIA  
LORO SEDIe, p.c. ON. PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PALERMOASSESSORE REGIONALE DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI P.U.  
PALERMOAGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE  
DELLA SICILIA  
LORO SEDIALLE SOPRINTENDENZE DELLA SICILIA  
LORO SEDIANCI Sicilia  
PALERMO  
[ancisicilia@anci.sicilia.it](mailto:ancisicilia@anci.sicilia.it)

Pervengono a questo Dipartimento segnalazioni circa il verificarsi di "cessioni" o "trasferimenti" di progetti per la realizzazione di impianti rinnovabili di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (in particolar modo aerogeneratori c.d. minieolici) da parte dei soggetti titolari in seguito a comunicazioni di P.A.S. avanzata a codeste amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 28/2011.

A supporto giuridico di tali cessioni (si rammenta, di natura giuridica contrattuale-civilistica), viene spesso asserito il combinato disposto dell'art. 6 comma 7 del D.lgs. n. 28/2011 succitato e dell'art. 11, comma 2 del T.U. edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001.

A tal proposito si fa osservare quanto segue.

In primo luogo, non risulta affatto pertinente il riferimento all'art. 11, comma 2 T.U. edilizia, atteso che la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) è disciplinata, com'è noto, dal succitato D.lgs. n. 28/2011, *lex specialis* di derivazione comunitaria, mentre il T.U. edilizia potrebbe riferirsi, al limite, soltanto agli aspetti meramente urbanistici. In secondo luogo, la suddetta procedura semplificata in Sicilia è integrata dal regolamento emanato con D.P.Reg. Sic. 18/7/2012, n. 48.

Orbene, l'art. 7 del suddetto regolamento, il quale rinvia agli artt. 4 e 5 dello stesso, prevede che alla comunicazione di P.A.S. sia allegata la medesima documentazione minima, ai fini della procedibilità, prevista per il procedimento di autorizzazione unica. Tale prescrizione è stata

ribadita dallo scrivente Dipartimento regionale dell'Energia a codesti Comuni con nota circolare prot. n. 37654 del 23/10/2014 (par. 2, lett. c) pubblicata nella G.U.R.S. n. 47/2014.

Pertanto, poiché tra detta documentazione è contemplata (più precisamente dall'art. 4, comma 1, lett. c del citato regolamento n. 48/2012) apposita "Dichiarazione d'impegno con la quale il richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso" (che si presume il proponente abbia rilasciato a codesti Comuni al momento della comunicazione di P.A.S.), il trasferimento ovvero la cessione del "progetto" risulta inammissibile mentre, tutt'al più, potrebbe essere assentito quello dell'impianto purché successivamente alla fase di avvio dello stesso (cioè dopo l'ultimazione dell'impianto e la sua connessione alla rete elettrica di distribuzione) e previa verifica da parte di codeste Amministrazioni comunali della documentazione prevista dai suddetti artt. 4 e 5 del Regolamento, in particolare di quella afferente la normativa antimafia, che il soggetto potenzialmente subentrante è tenuto, a sua volta, a presentare.

A ciò occorre aggiungere che, si pretenderebbe, con atto civilistico, di trasferire ad un "nuovo" soggetto pure le autorizzazioni, atti di assenso, nulla osta e così via i quali, essendo tutti atti invece di natura amministrativa e, spesse volte provvedimento, non sono suscettibili di cessione rivestendo gli stessi, nella materia delle fonti rinnovabili di energia, natura abilitante. Ciò senza che le amministrazioni emittenti siano neppure preventivamente messe in grado di valutare i requisiti del subentrante e rilasciare il necessario preventivo consenso.

In particolare, per quanto attiene la realizzazione delle linee elettriche per la connessione dei suddetti impianti (assentiti con P.A.S. o altri titoli semplificati) alla rete di distribuzione, i relativi provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'allora competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti (Servizio 10), nelle fattispecie sopra rappresentate e debitamente segnalate da codesti Comuni, sono suscettibili di declaratoria di decadenza da parte dello scrivente Dipartimento regionale dell'Energia, adesso competente in materia.

Tanto si rappresenta affinché codeste Amministrazioni comunali possano porre in essere i necessari adempimenti di propria competenza per il ripristino della regolarità amministrativa.

Nella circostanza, infine, non appare superfluo rammentare, raccomandandone la puntuale osservanza, le disposizioni emanate con la suddetta circolare prot. n. 37654 del 23/10/2014, in particolare quelli di cui al paragrafo 2, lett. A), B) e C). Per quanto concerne invece gli adempimenti di cui alla lett. E), e cioè l'attività amministrativa ai sensi del T.U. n. 1775/1933 (reti elettriche), si rappresenta che la relativa competenza, i seguito ad apposita determinazione assessoriale, è stata attribuita allo scrivente Dipartimento regionale dell'Energia. Inoltre, sarà cura di codeste amministrazioni comunali avvertire i soggetti abilitati o autorizzati alla realizzazione di IAFR che occorre registrare gli impianti stessi nel "Portale siciliano dell'energia - SIENERGIA", disponibile al seguente link: <http://refer.energia.sicilia.it> .

A tal proposito, si rappresenta che, con nota prot. n. 38200 del 28/10/2016 che, ad ogni buon fine, si allega in copia, indirizzata al gestore delle rete elettrica di distribuzione (*e-distribuzione S.p.A*), è stato consentito, nelle more dell'adozione del provvedimento finale di autorizzazione, l'allaccio e/o la connessione alla rete di quei progetti di linea elettrica i cui proponenti dimostrino di avere compiutamente conclusa l'istruttoria presso gli uffici del Genio Civile competenti per territorio.

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Ing. Domenico Armenio)





*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI  
DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Palermo, 28 ottobre 2016

Risposta a nota n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**N. di prot. 38200**

**OGGETTO:** Art. 108 e 111 del T.U. n. 1775/1933 – Connessioni anticipate alla rete elettrica di distribuzione nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzativo

e - distribuzione S.p.A.  
Macro Area Territoriale Sud  
Sviluppo Rete Sicilia  
PALERMO

e, p.c. Assessore regionale dell'Energia e dei  
Servizi di Pubblica utilità  
S E D E

Uffici del Genio civile  
della Sicilia  
LORO SEDI

Si premette che, fermo restando la competenza tecnica degli Uffici del Genio civile, la definizione dei procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione del provvedimento finale di autorizzazione, ai sensi del T.U. n. 1775/1933, sono attribuiti a questo Dipartimento regionale dell'Energia, come disposto dall'Assessore dell'energia e dei servizi di P.U. con determinazione prot. n. 4675/Gab del 29/7/2016, nelle more della modifica del regolamento emanato con D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016.

Agli atti risulta un considerevole numero di pratiche che sono transitate in uno alla suddetta competenza al Servizio 3 di questo Dipartimento.

Considerata l'imminente scadenza per l'accesso agli incentivi statali e per la messa in esercizio di opere cofinanziate dall'Unione europea nonché, in generale, delle attività a valenza economica di iniziativa pubblica o privata, allo scopo di non arrecare nocumeto alle citate iniziative, codesta Società e-distribuzione, qualora ne ricorrano le condizioni, nelle more dell'adozione del provvedimento finale di autorizzazione, vorrà consentire l'allaccio e/o connessione alla rete elettrica di distribuzione di quei progetti i cui proponenti dimostrino di avere compiutamente conclusa l'istruttoria presso gli uffici del Genio Civile competenti per territorio.

Quanto sopra nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui al D.P.R.S. n. 48/2012 e della relativa circolare applicativa prot. n. 37564 del 23/10/2014, qualora ne ricorrano le fattispecie.

I citati proponenti dovranno preventivamente sottoscrivere una dichiarazione d'impegno dalla quale si evinca che ogni eventuale onere o danno derivante dal mancato perfezionamento di detto iter amministrativo non venga ascritta a questa Amministrazione regionale o a codesta Società.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Alberto Tinnirello)



IL DIRIGENTE GENERALE

(Ing. Domenico Armenio)

